



COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : Lavori Pubblici e Manutenzioni

Determinazione del responsabile dell'Area 5

N. 187 / A 5 del registro

Data 02/09/2015

Oggetto: Anticipazione liquidazione indennità definitiva di esproprio per la realizzazione di un serbatoio idrico in C.da Tramontana - Ditta: Engel Antonino e Vitrano Filippa.-

Il giorno 02/09/2015 in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Geom. Rosolino Raffa, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, giusta Determina Sindacale n. 10 del 05/03/2015, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale N. 680 del _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Municipale n. 363 del 07/12/1999, veniva approvato il progetto, redatto dall'Ing. Carmelo Lo Franco, per la "Realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale";
- Con provvedimento del Responsabile dell'Area VII n. 1292/122/VII del 31/12/2002, esecutivo ai sensi di legge, veniva nuovamente approvato il progetto, per la "Realizzazione di un serbatoio idrico e delle relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale" adeguato alla nuova normativa introdotta con la L.R. 7/2002 e contestualmente, le opere in progetto venivano dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenti;
- In data 04/04/2003, veniva pubblicato nella G.U.R.S. parte II e III n. 14, avviso di avvenuto deposito degli atti espropriativi, come previsto dall'art. 10 della L. 865/71 e dall'art. 9 della L.R. 30/04/1991 n. 10, ed in tale fase non venivano presentate osservazioni;
- Con Ordinanza del Coordinatore dell'U.T.C. n. 8 del 04.02.2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della L. 2359/1865 e dell'art. 20 della L. 865/71 e s.m.i. veniva ordinata l'occupazione temporanea e di urgenza a favore del Comune di Misilmeri degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Con avviso del 13/04/2004, notificato nei modi e nei termini di legge, le ditte espropriande venivano avvertite che il tecnico incaricato, Ing. Carmelo Lo Franco, in data 03/05/2004, avrebbe proceduto all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione dei verbali sullo stato di consistenza degli immobili indicati nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- In data 03.05.2004, l'Ing. Carmelo Lo Franco, in rappresentanza e per conto del Comune di Misilmeri, prendeva possesso dei terreni di proprietà delle ditte indicate nel piano particellare di esproprio e/o asservimento;
- Con determina del Responsabile dell'Area IV n. 24/A IV del 21/04/2011, venivano determinate le indennità provvisorie di occupazione e di asservimento degli immobili espropriati;
- Con determina del Responsabile dell'Area IV n. 25/A IV del 02/05/2011, venivano determinate le indennità definitive di espropriazione, di cessione volontaria, di occupazione e di asservimento degli immobili espropriati;
- Con ricorso in appello, notificato a questo Ente mediante il servizio postale con raccomandata A/R in data 17/11/2011, i coniugi Engel Antonino nato a Misilmeri il 20/09/1944 e Vitrano Filippa nata a Misilmeri il 02/12/1952 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Rocco Chinnici e Domenico Chinnici, chiamavano a comparire il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, innanzi alla Corte d'Appello di Palermo chiedendo la rideterminazione delle indennità di esproprio,

determinate dal Comune di Misilmeri in € 3.439,23, per un importo non inferiore ad € 62.265,63;

- Con sentenza n. 1595/14 depositata il 08/10/2014, la Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile:
 - determinava l'indennità di espropriazione per il terreno di proprietà di Engel Antonino e Vitrano Filippa, in € 42.810,42;
 - ordinava al Comune di Misilmeri di depositare tale somma presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto quanto già versato per lo stesso titolo, oltre agli interessi legali come specificato in motivazione;
 - condannava il Comune di Misilmeri al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, pari ad € 3.750,00;
 - poneva a carico di questo Ente le spese di consulenza;
- In data 05/11/2014 la predetta sentenza, munita di formula esecutiva, veniva notificata al Comune di Misilmeri;
- In data 27/11/2014, l'Ufficio legale preposto alla gestione dei contenziosi riguardanti le pratiche di esproprio, presa visione della relazione dell'Avv. Giuseppe Azzaretto, difensore del Comune di Misilmeri, del 25/11/2014, condivideva pienamente le valutazioni espresse dal precitato difensore, che riteneva vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Palermo, n. 1595/14;
- Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia numero di registro generale 1052 del 2015, notificato a questo Ente mediante il servizio postale con raccomandata A/R in data 16.03.2015, i coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa rappresentati e difesi dall'Avv.to Domenico Chinnici, ricorrevano contro il Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro tempore, chiedendo l'esecuzione della sentenza n. 1595/2014 della Corte d'Appello di Palermo;
- Con sentenza n. 1622/15 depositata il 03/07/2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda:
 - dichiarava l'obbligo del Comune di Misilmeri di dare esecuzione alla sentenza n. 1595/14 della Corte d'Appello di Palermo, I Sezione Civile, mediante pagamento delle somme ivi indicate e costituenti oggetto di condanna, nel termine di giorni trenta dalla notificazione, a cura di parte;
 - nominava, per le ipotesi di ulteriore inerzia, commissario ad acta il segretario del Comune di Godrano;
 - fissava la penalità di mora ex art. 114, c. 4, lett e) codice procedura amministrativa, in una somma pari allo 0,50% di quanto dovuto per ogni mese, o frazione di mese pari o superiore a 15 giorni, di ulteriore ritardo;
 - poneva il compenso per il commissario ad acta a carico del Comune di Misilmeri;
 - condannava il Comune di Misilmeri alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 1.000,00 oltre accessori come per legge.
- In data 06/07/2015 la predetta sentenza n. 1622/15, munita di deposito in segreteria del 03/07/2015, veniva notificata al Comune di Misilmeri, a mezzo di posta elettronica;

- Dato atto che agli atti di questo ufficio non risultano depositate e/o liquidate in favore dei coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa indennità di esproprio per le opere di che trattasi;

Tutto ciò premesso:

Visto che con la determina del Responsabile di Arca n. 25/A IV del 02/05/2011, è stata determinata l'indennità definitiva di esproprio, pari ad € 3.239,73, dovuta ai coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, inerente l'esproprio delle particelle 84/a e 378/a del foglio 27 per una superficie complessiva espropriata di mq. 983,00, nonché, è stata determinata l'indennità definitiva di esproprio, pari ad € 199,50, per l'asservimento delle particelle 84/b e 380/b del foglio 27, per una superficie asservita di mq. 120,00, di cui i coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, sono proprietari della quota indivisa di 5/8 e che pertanto l'indennità loro dovuta è pari ad € 124,69;

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15;

Ritenuto, nelle more del perfezionamento della procedura di riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, di dover liquidare la succitata indennità pari ad € 3.364,42 (€ 3.239,73 + € 124,69), in favore dei coniugi Engel Antonino e Vitrano Filippa, onde evitare ulteriore danno all'erario, imputandola sul cap. peg. 3390 denominato "Approvazione progetto lavori realizzazione serbatoio idrico e relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale";

Ritenuto di dover liquidare la restante somma, derivante dalla Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, a seguito dell'approvazione del riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, la cui proposta sarà sottoposta nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 2015;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, a titolo di anticipazione delle somme dovute a seguito di Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, l'indennità di € 3.364,42, mediante bonifico in c/c presso l'agenzia Unicredit di Misilmeri avente codice IBAN: IT38K0200843440000007635392, a favore di Engel Antonino nato a Misilmeri il 20/09/1944 (Cod. Fisc.: NGL NNN 44P20 F246U) e Vitrano Filippa nata a Misilmeri il 02/12/1952 (Cod. Fisc.: VTR FPP 52T42 F246X), coniugi residenti in Misilmeri Viale Europa n. 115;
2. Dare atto che le predette indennità da pagare, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della L. 30/12/1991 n. 413, non sono assoggettabili al pagamento della ritenuta d'imposta, poiché, l'arca espropriata ricade nel vigente P.R.G. in zona territoriale omogenea destinata a verde agricolo;
3. Dare atto che la somma scaturente dal presente atto trova imputazione sul cap. peg. 3390 denominato "Approvazione progetto lavori realizzazione serbatoio

idrico e relative condotte di adduzione e distribuzione a completamento dell'acquedotto comunale" che presenta un residuo pari ad € 183.788,78;

4. Inoltrare opportuna richiesta di accredito delle somme liquidate con la presente Determina, alla Cassa Depositi e Prestiti;
5. Riservarsi di pagare la restante somma, derivante dalla Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15, a seguito dell'approvazione del riconoscimento di debito ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000;
6. Dare mandato al Responsabile dell'Area 2 Economico-Finanziaria dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla liquidazione delle predette somme;
7. Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale del Comune di Godrano, nominato Commissario ad acta con Sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione Seconda, n. 1622/15.

Inpu. 1288/2002

Ced. n. 4540

Scwad. n. 518/15

Il Responsabile dell'Area 5
Geom. Rosolino Raffa

Visato per l'acquisizione.
Il Sindaco - Responsabile Area II
(D.ssa Bianca Ricci)

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a _____

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, _____

(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il - **3 SET. 2015**
Nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il **19 SET. 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ - **3 SET. 2015**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
